

## REGOLAMENTO (UE) N. 139/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2014

che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE<sup>(1)</sup>, modificata dal regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 216/2008 ha l'obiettivo di stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell'aviazione civile in Europa.
- (2) L'attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008 richiede l'adozione di norme attuative dettagliate, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione in materia di sicurezza degli aeroporti, al fine di mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione perseguendo nel contempo l'obiettivo di un miglioramento generale della sicurezza aeroportuale.
- (3) Esso prescrive che la Commissione adotti le necessarie norme di attuazione per stabilire le condizioni per la progettazione e il funzionamento sicuro degli aeroporti di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 5, entro il 31 dicembre 2013.

<sup>(1)</sup> GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 51.

- (4) Al fine di garantire una transizione graduale e un livello elevato di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione, le norme attuative devono rispecchiare lo stato dell'arte e le migliori pratiche nel settore aeroportuale; tener conto delle norme e delle pratiche raccomandate applicabili dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (in seguito «ICAO»), rispettando in tal modo la classificazione rispettiva dell'ICAO in tutto il sistema delle norme; tener conto delle esperienze operative degli aeroporti a livello internazionale, nonché del progresso tecnico e scientifico nel settore aeroportuale; essere proporzionate alle dimensioni, al traffico, alla categoria e alla complessità dell'aeroporto e alla natura e al volume delle operazioni che vi sono effettuate; prevedere la necessaria flessibilità per la conformità richiesta; e tener conto dei casi in cui l'infrastruttura dell'aeroporto è stata sviluppata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto dei diversi requisiti previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati membri.
- (5) È necessario che il settore aeroportuale e le amministrazioni degli Stati membri dispongano del tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo quadro normativo e per verificare il sussistere delle condizioni per il mantenimento della validità dei certificati rilasciati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.
- (6) Al fine di garantire l'applicazione uniforme dei requisiti comuni, è essenziale che vengano applicate dalle autorità competenti, ed eventualmente dall'Agenzia, norme comuni nella valutazione della conformità ai presenti requisiti; è necessario che l'Agenzia elabori metodi accettabili di rispondenza e materiale esplicativo per agevolare la necessaria uniformità normativa. I requisiti comuni dovrebbero prevedere identiche procedure nell'ambito delle autorità competenti nei vari settori del trasporto aereo. Essi non dovrebbero impedire, tuttavia, l'applicazione di procedure leggermente diverse, se e quando ciò sia necessario o utile, ad esempio nel caso di organismi di

